

# **PROCEDURA WHISTLEBLOWING**

**Redatto da:** Andrea Cescon  
R.S.G.Q.

**08/11/2023**

**Approvato da:** Luigi Cescon  
Presidente

**08/11/23**

## INDICE GENERALE

<b>PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE .....</b>	<b>2</b>
<b>1. PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>5. FORMA DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>6</b>
<b>7. CANALI DI SEGNALAZIONE .....</b>	<b>7</b>
7.1 CANALI INTERNI .....	7
7.1.1 Segnalazione anonima.....	7
7.2 CANALI ESTERNI (ANAC).....	7
7.3 DIVULGAZIONI PUBBLICHE .....	8
<b>8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>8</b>
<b>9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>8</b>
9.1 CANALI INTERNI .....	8
9.1.1 Compiti di chi riceve la segnalazione .....	9
9.2 CANALI ESTERNI (ANAC).....	9
<b>10. TUTELE PER IL WHISTLEBLOWER .....</b>	<b>10</b>
10.1 OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....	10
10.2 DIVIETO DI RITORSIONE .....	10
10.3 PERDITA DELLE TUTELE.....	11
<b>11. SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 11</b>	<b>11</b>
<b>12. SANZIONI AL WHISTLEBLOWER .....</b>	<b>11</b>
<b>13. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>12</b>

## PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE

Nessuna in quanto la presente procedura è in prima stesura.

## **1. PRINCIPI GENERALI**

In data 15 marzo 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali").

Il Decreto in questione tutela e protegge l'identità dei soggetti segnalanti che apprendono, all'interno del contesto lavorativo pubblico o privato, la violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea volte a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Il decreto prevede e disciplina l'istituzione ed il funzionamento di canali di segnalazione che possono essere di natura interna (soggetti del settore pubblico e privato) o esterna (Autorità nazionale anticorruzione), i quali devono garantire la riservatezza:

- dell'identità della persona segnalante;
- della persona coinvolta;
- della persona menzionata nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione;
- della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare anche una divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi di diffusione pubblica.

Inoltre, il decreto definisce il ruolo e le funzioni svolte dai soggetti responsabili della gestione della segnalazione interna o esterna (quest'ultima da effettuarsi solo al ricorrere di certe condizioni). La novella legislativa prevede che sia ANAC il soggetto responsabile della definizione ed attivazione del canale di segnalazione esterna nonché della sua gestione.

Tra le misure di protezione previste dalla presente normativa volte a garantire e tutelare la persona segnalante, il decreto disciplina il divieto di ritorsione nei confronti degli enti o delle persone. Inoltre, la stessa ANAC può essere informata delle ritorsioni subite dagli enti e dalle persone segnalanti ed è responsabile dell'obbligo di informativa agli organi competenti. Il segnalante può beneficiare della protezione prevista solo al ricorrere, al momento della divulgazione pubblica, di certe condizioni.

In riferimento all'impianto sanzionatorio, nei casi previsti, ANAC potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie al responsabile del verificarsi di certe condotte (es. ritorsioni, ostacolo alla segnalazione, mancata analisi e gestione della segnalazione, ecc.), mentre i soggetti del settore privato attueranno le sanzioni previste nei rispettivi sistemi disciplinari nei confronti di coloro che accertano essere responsabili di tali violazioni. Da ultimo, sono previste sanzioni disciplinari da applicarsi al segnalante, qualora sia accertata la responsabilità penale o civile per reati di diffamazione o calunnia.

Infine, l'art. 24 comma 5 della novella modifica, all'art. 6 del D. Lgs.231/2001 (rubricato "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente"), il comma 2-bis che viene sostituito dal seguente:

*«2-bis) I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)».*

## **2. DEFINIZIONI**

**SEGNALANTE:** Chi è testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo. Può essere segnalante chiunque svolga un determinato compito o funzione in o per un ente pubblico o una organizzazione privata, come, ad esempio: i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori, i consulenti, i terzi quali i fornitori e, in generale, gli stakeholder.

**SEGNALAZIONE:** Comunicazione del segnalante avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità, commessi da dipendenti o rappresentanti dell'organizzazione, che possano recare un danno anche solo di immagine all'organizzazione stessa nonché a terzi. La segnalazione può essere di diversi tipi:

- Aperta, quando il segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.
- Confidenziale, quando il nome del segnalante è conosciuto, ma l'organizzazione tratta la segnalazione in maniera riservata senza rivelare l'identità del segnalante in assenza di un suo esplicito consenso;
- Anonima, quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

**SEGNALATO:** Chiunque sia il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione.

**DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE:** Soggetto/i o organo dell'organizzazione pubblica o privata avente/i il compito di ricevere, analizzare, verificare (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione) le segnalazioni.

**CANALI DI COMUNICAZIONE:** Canali individuati dalle organizzazioni quali mezzi, interni o esterni all'organizzazione stessa, attraverso cui veicolare le segnalazioni.

**RITORSIONI:** Qualsiasi comportamento ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, rivolto al segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Tra questi rientrano le eventuali sanzioni disciplinari, il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o altre misure aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

**RICOMPENSA:** Qualsiasi forma di vantaggio per il segnalante - che sia un bonus o un altro tipo di benefit - nel caso in cui la segnalazione dovesse trovare riscontri concreti.

## **3. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE**

Possono effettuare una segnalazione:

- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche:

- quando il rapporto giuridico di cui all'elenco che precede non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori, tale da intendersi la "persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata" (così art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 24/2003);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

#### **4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nell'allegato al decreto) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937, anche se non previsti nell'allegato al decreto) in materia di appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 T.F.U.E.;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, T.F.U.E. (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);

- atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Sono invece escluse le segnalazioni:

- legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nella parte II dell'allegato al decreto) ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato decreto);
- di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## **5. FORMA DELLA SEGNALAZIONE**

Possono essere adottate le seguenti modalità:

- Forma orale attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.
- Forma scritta, anche con modalità informatiche.

## **6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI**

Il segnalante è chiamato a fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, sebbene non sia indispensabile che il segnalante disponga di prove sufficienti a dimostrare il fatto riportato. A tal fine la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- Se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- Eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

## **7. CANALI DI SEGNALAZIONE**

Su tutte le violazioni contemplate dalla nuova disciplina è possibile effettuare segnalazioni:

- interne
- esterne
- divulgazioni pubbliche

### **7.1 Canali interni**

Sono canali di segnalazione che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza non solo dell'identità della persona segnalante, ma anche della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il CdA di Luigi e Augusta Cooperativa Sociale ha incaricato il proprio componente nonché responsabile amministrativo e del controllo di gestione Dott. Giorgio Cescon quale soggetto interno deputato alla gestione delle segnalazioni, esso valuta le segnalazioni ricevute, con garanzia di riservatezza e di tutela del segnalante, ed effettua le conseguenti istruttorie.

Il contatto con la figura individuata alla gestione delle segnalazioni può avvenire:

- tramite portale internet [whistleblowing.luigieaugusta.it](http://whistleblowing.luigieaugusta.it)
- a mezzo posta prioritaria indirizzata a: destinatario: c.a. Dott. Cescon Giorgio c/o Studio Cescon Di Mazzariol Donatella & C. S.A.S. Via Dei Bersaglieri 1 - 31020 San Polo Di Piave (TV);
- con un colloquio con il Dott. Cescon Giorgio previo appuntamento telefonico allo 0422 855862.

#### **7.1.1 Segnalazione anonima**

Il canale interno "a mezzo posta prioritaria" può costituire il canale di comunicazione nel caso in cui il segnalante non volesse rivelare la propria identità.

Anche la compilazione del questionario tramite portale [whistleblowing.luigieaugusta.it](http://whistleblowing.luigieaugusta.it) può essere fatta in modalità anonima.

Si evidenzia tuttavia che la segnalazione anonima può comunque determinare in capo al segnalante il rischio di eventuali ritorsioni da parte del segnalato, senza, d'altra parte, permettere all'organizzazione di apprestare gli appositi strumenti di tutela previsti in caso di segnalazione confidenziale.

Per poter assicurare che il processo di segnalazione sia utilizzato evitando il più possibile strumentalizzazioni, la procedura prevede la presa in carico e successiva valutazione solamente delle segnalazioni adeguatamente circostanziate in modo tale da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati (indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.).

Le segnalazioni anonime non permettono al destinatario della segnalazione di poter comunicare un feedback al segnalante.

### **7.2 CANALI esterni (ANAC)**

L'ANAC attiva e gestisce, per il tramite di personale specificamente formato, un canale di segnalazione esterna (provvisto delle medesime tutele normativamente stabilite per il canale interno), al quale il segnalante può ricorrere quando:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione
  - interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
  - ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  - ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  - ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- La segnalazione può essere effettuata sul sito dell'ANAC [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) compilando l'apposito modulo.

### **7.3 Divulgazioni pubbliche**

Il whistleblower è tutelato anche quando effettua una c.d. "divulgazione pubblica" se:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

## **9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

### **9.1 Canali interni**

Il gestore del canale di segnalazione Dott. Giorgio Cescon rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni. Nel corso dell'istruttoria il gestore delle segnalazioni mantiene le interlocuzioni con il segnalante e dà seguito alla segnalazione. La persona coinvolta può essere sentita d'ufficio o, su sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione deve concludersi, fornendo riscontro, entro tre mesi dalla data dell'avviso

di ricevimento o, in mancanza, decorsi sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

### **9.1.1 Compiti di chi riceve la segnalazione**

Il gestore del canale delle segnalazioni effettua un primo screening di ammissibilità della segnalazione e distingue la segnalazione dalla mera lamentela personale.

Dovrà essere valutato:

- Se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione dell'organizzazione un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o i terzi, e non una mera lamentela;
- Quanto è grave e urgente il rischio per l'organizzazione e/o per i terzi;
- Se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in passato dall'organizzazione, o addirittura dall'Autorità competente;
- Se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

Il gestore del canale delle segnalazioni valuta la segnalazione una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato dall'organizzazione o dall'Autorità competente, procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante.

Allo stesso modo il gestore del canale delle segnalazioni contatterà il segnalante - se noto - qualora ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine. Il gestore del canale delle segnalazioni una volta esperite le opportune valutazioni, qualora non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti, procederà all'archiviazione della segnalazione. Nel caso, invece, in cui sia ritenuta necessaria la verifica, si passerà ad un'indagine approfondita sui fatti oggetto della stessa, al fine di appurarne la fondatezza.

Il gestore del canale delle segnalazioni ha il potere di ricorrere alla collaborazione con altre funzioni aziendali, ad esempio attraverso la richiesta di condivisione di specifiche informazioni e/o documenti.

Il gestore del canale delle segnalazioni:

- effettua o si accerta che sia fatto un report finale dell'indagine;
- archivia tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso il report, in modo idoneo ad evitare l'accesso di terzi alle informazioni e documenti.

La procedura prevede la necessità di fornire un feedback al segnalante in merito all'attività svolta, ciò al fine di rassicurarlo del fatto che la segnalazione è stata presa in considerazione e valutata.

### **9.2 Canali esterni (ANAC)**

L'ANAC rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni (salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero quando l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza della sua identità). L'ANAC mantiene le interlocuzioni con il segnalante, dà seguito alla segnalazione e svolge l'istruttoria anche mediante audizioni e acquisizione di documenti. Come per le segnalazioni interne, la persona coinvolta può essere sentita d'ufficio o, su sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione deve concludersi, fornendo riscontro, entro tre mesi ovvero, se ricorrono giustificate e

motivate ragioni, sei mesi - dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, decorsi sette giorni dalla presentazione della segnalazione. L'ANAC comunica al segnalante l'esito finale, che può consistere nell'archiviazione, nella trasmissione alle autorità competenti, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa. Per contattare l'ANAC entra nel sito: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

## **10. TUTELE PER IL WHISTLEBLOWER**

### **10.1 Obbligo di riservatezza**

L'obbligo di riservatezza riguarda l'identità del segnalante ed è esteso anche qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità. Dette informazioni non possono infatti essere rivelate - senza il consenso espresso della stessa persona segnalante - a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, autorizzate a trattare tali dati. La garanzia di riservatezza e anonimato trova tuttavia esplicito limite:

- nell'ambito del procedimento penale, dove l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.);
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà invece utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

### **10.2 Divieto di ritorsione**

È fatto divieto di atti ritorsivi nei confronti del segnalante, ossia di *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"* (così art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 24/2023). Rappresentano un esempio non esaustivo di atti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni reputazionali, i pregiudizi economici o finanziari, ecc.

Il *whistleblower* può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito affinché la stessa applichi al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l'ANAC informa l'INPS per i provvedimenti di propria competenza. Sono nulli tutti gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione. I segnalanti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

### **10.3 Perdita delle tutele**

Le tutele previste in favore del *whistleblower* vengono meno quando:

- al momento della segnalazione, il whistleblower aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero false;
- la divulgazione pubblica non è stata fatta nei casi previsti dall'art. 15;
- quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Rinunce e transazioni:

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4 c.c.

## **11. SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

Oltre alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare del Modello, l'ANAC applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:

- sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle stabilite dalla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

## **12. SANZIONI AL WHISTLEBLOWER**

Oltre alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare del Modello 231 nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, l'art. 21, comma 1, lett. c) introduce specifica previsione secondo cui l'ANAC può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del segnalante, qualora sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di diffamazione e calunnia.

### **13. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ**

Non è punibile il *whistleblower* che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (fatta eccezione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.